



STATUTO

Stazioni_Postaje Associazione di Promozione Sociale

ARTICOLO 1 - NOME E SEDE - È costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo n. 117/2017 Stazioni_Postaje Associazione di Promozione Sociale (Stazioni_Postaje APS) con sede in frazione di Topolò n. 64 - Grimacco 33040 (Udine). Possono essere istituite sedi secondarie su tutto il territorio nazionale ed internazionale. La variazione della sede non costituisce modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts).

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato e non persegue fini di lucro, è apartitica, apolitica e aconfessionale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del

D. Lgs. n. 117/17 avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 2 - FINALITA' - Gli scopi per i quali viene costituita l'Associazione sono principalmente i seguenti:

- sostenere e promuovere le arti, nelle loro forme contemporanee e tradizionali, tanto da consentirne la diffusione e la sensibilizzazione presso il pubblico in Italia e all'estero;
- stimolare la sensibilità verso la qualità dello stare e dell'abitare;
- operare in luoghi considerati marginali o solitamente non adibiti ad ospitare eventi culturali;
- promuovere un dialogo interdisciplinare tra arte e scienza;
- sostenere e promuovere la cultura e la lingua slovena;

L'Associazione inoltre può in via esemplificativa e non esaustiva:

- ideare ed organizzare eventi, concerti, rassegne, concorsi, convegni, dibattiti, mostre e manifestazioni di carattere culturale anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, italiani ed esteri;
- promuovere e sviluppare studi, progetti di ricerca e sperimentazioni attorno a temi scientifici anche in collaborazione con Università, Centri di ricerca e Fondazioni regionali, nazionali ed internazionali;

- realizzare e pubblicare saggi, scritti, e opere musicali, audiovisive e multimediali coerentemente con le finalità dell'Associazione;
- svolgere attività formativa e didattica tramite talks, seminari, convegni, workshop, visite guidate;
- soddisfare le esigenze di conoscenza e aggiornamento professionale degli associati;
- organizzare uscite e viaggi finalizzati alla conoscenza di realtà diverse e alla condivisione di esperienze culturali e sociali, in ogni caso di stimolo al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- promuovere network e collaborazioni con associazioni, enti e altri soggetti pubblici o privati italiani ed esteri, anche tramite progetti di partenariato e di residenza per artisti;
- curare l'archiviazione di materiali, costituire e gestire luoghi di documentazione e consultazione (biblioteche, cineteche, videoteche, mediateche, siti internet) inerenti le tematiche che l'Associazione promuove;
- allestire e gestire punti di somministrazione di bevande e alimenti in luoghi idonei in occasione di manifestazioni culturali e ricreative;
- offrire anche gratuitamente locali e/o spazi adeguati per il ritrovo e/o recapito per gruppi, associazioni, enti e quanti altri condividano le finalità e scopi dell'Associazione;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, nel rispetto delle normative amministrative e fiscali vigenti;
- svolgere qualsiasi altra attività compatibile con questo statuto.

Tali scopi si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'art. 5 del D.Lgs. n. 117/17:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera dall'organo di Amministrazione.

ARTICOLO 3 - SOCI - Possono essere Soci tutte le persone, le associazioni, società ed enti, italiani o esteri, che condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali dell'Associazione e accettano gli articoli dello Statuto e del Regolamento interno. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Sono **soci fondatori** coloro che, all'atto della costituzione della Associazione, hanno firmato l'atto costitutivo. Sono **soci ordinari** tutti coloro che hanno aderito all'Associazione mediante versamento della quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo. Sono **soci sostenitori** tutti coloro che, oltre alla quota associativa versano all'Associazione un contributo nella misura minima fissata dal Consiglio Direttivo o sostengono le finalità dell'Associazione con qualsiasi mezzo di contribuzione finanziaria o con donazione di beni materiali utili alle attività dell'Associazione. Sono **soci onorari** coloro che vengono nominati tali dal Consiglio Direttivo per particolari meriti o qualità personali e professionali. L'ammissione alla Associazione in qualità di socio può avvenire presentando domanda corredata con le proprie complete generalità al Consiglio Direttivo, il quale si riserva il diritto insindacabile di accogliere o respingere tale domanda. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

ARTICOLO 4 - DIRITTI DEI SOCI - Ogni socio ha diritto:

- di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- di utilizzare i servizi offerti dall'Associazione;
- di conoscere i programmi con i quali l'Associazione attua gli scopi sociali;
- di partecipare alla vita associativa;
- di dare dimissioni in qualsiasi momento.

Tutti i Soci regolarmente iscritti ed in regola col pagamento delle quote sociali hanno diritto al voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e possono essere eletti alle cariche sociali.

ARTICOLO 5 - DOVERI DEI SOCI - I soci fondatori, ordinari e sostenitori sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale entro 10 giorni dall'iscrizione e a regolarla annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Ogni socio è tenuto:

- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.
- a non operare in concorrenza con l'attività dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 6 - RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO - Lo status di socio si perde per dimissioni, per esclusione causata dalla mancata ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali, oppure da comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione - o atti contrari all'interesse dell'Associazione. Sull'esclusione decide con provvedimento motivato il Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Il socio decade qualora non provveda al versamento della quota sociale entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta e può essere riammesso in qualsiasi momento previo versamento della quota associativa relativa all'anno in corso. Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione delle quote versate, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - PATRIMONIO E MEZZI FINANZIARI - Il patrimonio della Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che sono di proprietà o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste;
- da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità provenienti da soci e non soci;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote sociali e contributi degli associati;
- da contributi di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- da proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 117/17 e il Consiglio nazionale del Terzo settore.
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare le attività sociali, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine dell'Associazione.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni eseguite in forma volontaria, libera e gratuita dai propri soci o delle persone aderenti agli enti associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all'Associazione e arricchire il suo patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione e ogni suo incremento è indivisibile tra i soci: in caso di cessazione del rapporto associativo, dovuto a qualsiasi causa, i soci non possono chiederne la divisione, né pretenderne la quota proporzionale. E' vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ARTICOLO 8 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE - Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Assemblea dei soci - L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. Partecipano alla costituzione di tale organo tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento di ogni e qualsiasi quota, contributo e/o versamento associativo dovuto. Ogni componente dell'Assemblea dei soci, iscritto da almeno tre mesi, ha diritto al voto per

ciascuna elezione e/o consultazione; il diritto di voto è personale e non è delegabile a terzi. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria, sia straordinaria, viene convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario oppure quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci. L'Assemblea ordinaria è comunque convocata una volta all'anno. La convocazione viene effettuata nel modo ritenuto più idoneo a portarla a conoscenza di tutti i soci: mediante lettera semplice, posta elettronica o pubblicazione o anche tramite Whatsapp o verbalmente almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. Inoltre deve contenere le modalità di partecipazione: in presenza o in collegamento audio-video. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno metà più uno dei soci; mancando tale numero, l'Assemblea si intende convocata lo stesso giorno in seconda convocazione un'ora dopo la prima e sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide se riportano un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- esprimere il proprio parere sulle attività dell'Associazione;
- approvare i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi;
- deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi dei soci. Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti.

Sono di competenza dell'Assemblea Straordinaria:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione;
- ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea, trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente dell'Associazione nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di dimissioni di un membro, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i membri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei Consiglieri presenti. Il Consiglio Direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- eleggere tra i suoi membri il Presidente;
- stabilire le attività dell'Associazione;
- deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione e redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- vigilare sul rispetto dello Statuto;
- deliberare sull'ammissione o sull'esclusione dei soci;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- stabilire annualmente l'importo delle quote sociali;
- avvalersi di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali.

Nell'ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario con funzioni di Tesoriere eletti dal Consiglio Direttivo stesso. Le cariche possono essere eventualmente cumulabili.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Presidente - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. Convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali con la supervisione del

Tesoriere. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vice Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e svolge le funzioni demandate al Presidente.

ARTICOLO 9 - ESERCIZIO SOCIALE - L'esercizio sociale ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea dei soci. Il bilancio consuntivo è approvato dall'Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 120 gg dall'inizio dell'esercizio successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L'Assemblea di approvazione del bilancio preventivo deve tenersi entro 120 gg dall'inizio dell'anno al quale si riferisce. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO 10 - SCIoglimento - Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal precedente Art. 8. In caso di scioglimento l'Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo attivo verrà devoluto ad altro Ente o Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 11 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutte le eventuali controversie sociali e tra i soci e l'Associazione o i suoi organi, in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente Statuto saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un collegio di tre Proviviri da nominarsi dall'Assemblea. Essi giudicheranno *ex bono et aequo* senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

ARTICOLO 12 - NORME TRANSITORIE - Per quanto non contemplato nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di Enti Terzo Settore.

Grimacco, 03 febbraio 2024


Stazioni Postaje
fraz. Topold, 64 Grimacco (Ud)
cf-p.iva 03125330302
info@stazionipostaje.it
www.stazionipostaje.it